

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI PASCOLO
NEL POLIGONO MILITARE DI CARPEGNA

PIANO DI GESTIONE DEL COMPLESSO AGROFORESTALE
DEL SASSO DI SIMONE APPARTENENTE AL DEMANIO MILITARE



Approvato con

DELIBERAZIONE DI COMUNITA' DDC PARCO.....n. 9.....del. 14/05/2015

INDICE

Articolo 1. Campo d'applicazione

Articolo 2. Definizione del territorio soggetto a pascolo

Articolo 3. Zonizzazione dei comparti pascolativi e carico massimo ammissibile

Articolo 4. Durata e condizioni

Articolo 5. Commissione consultiva pascoli

Articolo 6. Il comitato degli allevatori

Articolo 7. Documentazione sanitaria degli animali

Articolo 8. Autorizzazioni

Articolo 9. Documentazione per l'autorizzazione

Articolo 10. Tariffa

Articolo 11. Modalità di pascolamento ed obblighi

Articolo 12. Divieti

Articolo 13. Sanzioni

Articolo 14. Controlli

Articolo 15. Esonero di responsabilità

Articolo 16. Durata del regolamento

Articolo 17. Norma di rinvio

Articolo 18. Entrata in vigore

Articolo 19. Allegati

Art. 1
Campo
d'applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di pascolo nell'area del poligono militare di Carpegna, in applicazione del Piano di Gestione del complesso agro forestale del Sasso di Simone appartenente al Demanio Militare.

Tale Regolamento discende, infatti, dagli atti citati di seguito.

- In data 18.05.2012 viene sottoscritta la **Convenzione** “per la realizzazione nell’area del Poligono Militare di CARPEGNA, di attività ed opere per la conservazione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio naturale, ambientale e archeologico; di attività di fruizione naturalistica, di educazione, di formazione e di ricerca scientifica”, tra il Ministero della Difesa, rappresentato dal Comandante del Comando Militare Esercito “Marche” e l’Ente Parco Naturale del Sasso di Simone e Simoncello, e la Provincia di Arezzo, Ente Gestore della Riserva Naturale del Sasso di Simone. Tale convenzione da seguito a quanto stabilito dal **Disciplinare d’Uso** dell’area addestrativa denominata “Poligono di Tiro Permanente di Carpegna” sottoscritto il 23.03.2005 da Regione Toscana, Regione Marche e il Comando RFC regionale “Marche” che, tra le altre pattuizioni, prevede la “concessione del co-uso del Patrimonio agricolo-forestale demaniale” ai due Enti Gestori delle aree protette su cui insiste il Poligono per la realizzazione di attività e interventi per conseguire le finalità sopra indicate.
- La Convenzione subordina altresì l’utilizzazione del Patrimonio agricolo forestale, alla redazione di un **Piano di Gestione** denominato “**Piano di Gestione del Complesso agroforestale del Sasso di Simone appartenente al Demanio Militare**”, descrittivo del quadro conoscitivo e delle specifiche attività da svolgere in forma coordinata tra i due Enti nelle aree di rispettiva competenza. Il Piano, è stato approvato dal Comando Militare Esercito Marche con nota prot. n. 3338 del 18/06/2014 e approvato dalla Comunità del Parco con Deliberazione n. 16 del 27.06.2014 e dalla Provincia di Arezzo con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 288 del 26/06/2014.
- Al Piano di Gestione è seguita la stipula del **Contratto di concessione in corso** tra Ministero della Difesa, l’Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello e la Provincia di Arezzo per l’utilizzo del patrimonio agricolo-forestale demaniale dell’area del Poligono Militare di Carpegna”, registrata al repertorio n. 324 del 18.09.2014 del Ministero della Difesa Comando Militare Esercito “Marche” di Ancona.
- La convezione in data _____ tra Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello e la Provincia di Arezzo che disciplina i rapporti tra i due Enti per la gestione del pascolo;

Le regole previste da questo articolato, inoltre, vengono stilate seguendo in maniera preminente le normative nazionali e regionali vigenti e le direttive evidenziate dal Piano di gestione stesso.

Art. 2

Definizione del territorio soggetto a pascolo

La superficie utilizzabile per il pascolo è complessivamente pari ad ha 1.039,6 e comprende le aree di diversa tipologia indicate nella seguente tabella:

TIPO FISIONOMICO	Provincia AR ha	Provincia PU ha	Provincia RN ha	Totale ha
Arbusteto	69,3	155,9	20,4	245,6
Pascolo arborato	3,5			3,5
Pascolo cespugliato	290,9	438,3	56,1	785,3
Pascolo nudo	4,0	1,2		5,2
Totale complessivo	367,7	595,4	76,5	1.039,6

I Comuni interessati dal Poligono sono Carpegna (PU), Frontino (PU), Piandimeleto (PU), Pennabilli (RN), Sestino (AR).

Art. 3

Zonizzazione dei comparti pascolativi e carico massimo ammissibile

Le aree sulle quali è possibile effettuare il pascolo all'interno del Poligono militare, sono quelle come indicate nelle planimetrie allegate al Piano di Gestione e depositate presso il Settore Tecnico dell'Ente Parco.

In tali aree è possibile avviare al pascolo un numero stabilito di capi, nel rispetto del Piano di Gestione stesso e del presente regolamento oltre alle disposizioni di cui ai Regolamenti locali di polizia rurale, alle PMPF vigenti o altra normativa in materia in vigore nelle rispettive Regioni di riferimento.

Il complesso assestamentale è stato suddiviso, ai fini della sua utilizzazione, in comprensori di pascolo, come indicati nella tabella che segue. Il riferimento cartografico è quello allegato al Piano di gestione nel capitolo sui pascoli.

Comprensorio di pascolo	Arbusteto	Bosco	Pascolo	Totale (ha)
Poggio Mazzolo-Miratoio (1)	35,9	28,9	87,1	151,9
Casa del Re-Sasso di Simone (2)	18,6	96,3	99,7	214,6
Martigliano (3)	57,8	7,7	160,6	226,1
S. Sisto (4)	0	13,9	167,6	181,5

Monte Cassinelle (5)	30,9	0,9	128,2	160
Carpegna-Cima di Raggio(6)	61,8	7,5	105,0	174,3
Totale (ha)	205	155.3	748.2	1.108.4

Il carico di bestiame ammissibile per ettaro di pascolo, è dipendente dalla specie allevata e dalla produttività del cotico erboso ed è specificato per ogni comprensorio di pascolo tenuto conto della tabella che segue come riferimento, aggiornabile dall'Ente Parco d'intesa con la Provincia di Arezzo, sulla base dei monitoraggi e rilievi ambientali periodici.

Comprensorio	Superficie	N° max di capi ammessi in UBA
Poggio Mazzolo-Miratoio (1)	151,9	124
Casa del Re-Sasso di Simone (2)	214,6	112
Martigliano (3)	226,1	181
S. Sisto (4)	181,5	132
Monte Cassinelle (5)	160	116
Carpegna-Cima di Raggio (6)	174,3	117
Totale	1.108.4	782

Possono accedere al pascolo le seguenti specie animali: bovini, ovini ed equini.

Il carico di bestiame viene espresso in UBA* (Unità Bovino Adulto) tenendo conto degli indici di conversione di seguito riportata:

- Bovino adulto (oltre i due anni di età)	1 UBA
- Vitello (giovane da 6 a 24 mesi)	0 UBA
- Vitello (giovane fino a sei mesi)	0 UBA
- Vitello nato al pascolo	0 UBA
- Ovino	0.15 UBA
- Equino	1 UBA

Art. 4 Durata e condizioni

Il periodo di pascolamento è stabilito indicativamente dal 20 maggio al 31 ottobre, tenuto conto delle ulteriori precisazioni del successivo art. 5.

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo, devono essere inoltrate all'Ente Parco compilando il modulo predisposto, così come indicato al successivo art. 8.

1. Ai fini delle ammissioni sono requisiti obbligatori per tutti:

- a) Essere imprenditore agricolo o proprietario e/o conduttore di aziende ad indirizzo zootecnico o proprietario di animali tra le specie ammesse al pascolo e richiamate all'art. 1.
 - b) Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.
2. Sono requisiti che danno diritto di preferenza e precedenza assoluta in ordine di priorità:
- a) Essere residenti e/o avere l'azienda agricola o zootecnica nei Comuni di Carpegna, Frontino, Pennabilli, Piandimeleto e Sestino ed unitamente aver usufruito del godimento del pascolo del Poligono di Carpegna in uno o più anni precedenti il 2014.
 - b) Aver usufruito del godimento del pascolo del Poligono in uno o più anni precedenti il 2014.
 - c) Essere residenti e/o avere la sede dell'azienda agricola o zootecnica nei Comuni di Carpegna, Frontino, Pennabilli, Piandimeleto e Sestino.
 - d) Essere in possesso dei requisiti di cui al punto 1 lett. a) e b).
3. Ai fini della valutazione del numero degli UBA da immettere al pascolo, richiesti dalle istanze rientranti nell'ambito della precedenza assoluta del comma 2, sempre nel rispetto del carico ammissibile indicato al precedente art. 3, si dovrà tenere conto dei seguenti parametri:
- a) Per i soggetti ricadenti nella categoria del precedente comma 2 lett. a), di riservare l'86 % degli UBA calcolato sul totale ammissibile.
 - b) Per i soggetti ricadenti nella categoria del precedente comma 2 lett. b), di riservare il 11% degli UBA calcolato sul totale ammissibile.
 - c) Per i soggetti ricadenti nella categoria del precedente comma 2 lett. c), di riservare il 2% degli UBA calcolato sul totale ammissibile.
 - d) Per i soggetti ricadenti nella categoria del precedente comma 2 lett. d), di riservare il 1% degli UBA calcolato sul totale ammissibile.
4. Per i soggetti ricadenti nel comma 3 lett. a) e b) viene comunque garantita, fino alla concorrenza, l'ammissione di 20 (venti) CAPI per ogni singolo soggetto richiedente. Per quanto riguarda la quota eccedente i 20 (venti) CAPI, questa verrà determinata in base al numero dei capi iscritti nel registro di stalla, con una percentuale del 50% arrotondato alla cifra superiore, e comunque non superiore a 100 capi totali, calcolati per ogni singolo soggetto richiedente.
5. Qualora le risultanze dei precedenti commi 2, 3 e 4 fossero superiori al numero massimo di UBA ammessi per categoria, gli UBA stessi verranno ridotti proporzionalmente con gli stessi criteri applicati.

Qualora le risultanze dei precedenti commi 2, 3 e 4 fossero inferiori al numero massimo di UBA ammessi per categoria, gli UBA stessi saranno aumentati tenendo conto dell'ordine di precedenza delle lettere a), b), c) e d) del comma 3.

Art. 5
Commissione consultiva pascoli

1. Viene istituita una Commissione consultiva pascoli costituita da:
 - Presidente del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello e due Consiglieri delegati;
 - Un Rappresentante tecnico del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello;
 - Tre Rappresentanti delegati del Comitato degli Allevatori di cui al successivo art. 6;
 - Un Rappresentante dell'Ente gestore della Riserva del Sasso di Simone;
 - Un Rappresentante tecnico dell'Ente gestore della Riserva del Sasso di Simone.

2. La Commissione viene costituita con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco del Sasso Simone e Simoncello sulla base della designazione dei vari soggetti interessati. Per i rappresentanti del Comitato degli allevatori si fa riferimento alla designazione effettuata dalle apposite assemblee di cui al successivo art. 6.

3. La Commissione ha la stessa durata del mandato elettivo dell'Amministrazione dell'Ente Parco e deve essere rinnovata entro 90 giorni dall'insediamento della nuova amministrazione.

4. Compito della Commissione Consultiva sarà quello di esprimere parere su tutte le problematiche inerenti il pascolo. Annualmente, dovrà inoltre essere definito:
 - valutazione dello stato delle praterie;
 - valutazione del periodo di pascolamento ottimale con indicazione della data di inizio e di fine del pascolo a seconda dell'andamento stagionale;
 - eventuali interdizioni di aree al pascolo;
 - programma annuale degli interventi manutentivi;
 - valutazione di eventuali specifiche situazioni e problemi riguardo l'applicazione del presente regolamento;
 - valutazione di eventuali comportamenti non conformi verificati in relazione alla gestione del pascolo e relativi adempimenti manutentivi.

5. La Commissione è formalmente costituita quando siano designati la maggioranza dei rappresentanti.

6. La Commissione viene convocata dal Presidente dell'Ente Parco ed esprime il proprio parere a maggioranza dei rappresentanti nominati.

Art. 6
Il Comitato degli allevatori

1. Il Comitato degli allevatori è composto da n. 5 rappresentanti per il territorio della Regione Marche ed Emilia Romagna di cui almeno 4 appartenenti al territorio del

- Parco Interregionale, e n. 4 rappresentanti per il territorio della Regione Toscana di cui almeno 3 appartenenti al territorio della Riserva, con incarico della durata del mandato dell'Amministrazione dell'Ente Parco, eletti dall'Assemblea degli Allevatori tenuta, di norma, presso la sede dell'Ente Parco di Carpegna per i n. 5 rappresentanti del territorio della Regione Marche ed Emilia Romagna e nella sede della Riserva naturale di Sestino per i n. 4 rappresentanti del territorio della Regione Toscana.
2. Il Comitato degli allevatori dovrà eleggere annualmente al suo interno i tre rappresentanti delegati di cui all'art. 5, comma 1°, terzo punto, appartenenti agli ambiti regionali dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana. In sede di prima applicazione, l'elezione dei tre rappresentanti avverrà contestualmente alle assemblee di cui al comma precedente.
 3. Il Comitato allevatori, ha la facoltà di organizzare le attività di pascolo sulla base delle caratteristiche territoriali delle superfici pascolive come indicate nel Piano di Gestione – con particolare riferimento alle tavole n. 5, n. 6 e n. 9 – e in relazione ai comprensori di pascolo sempre indicati nel Piano di Gestione e richiamati al precedente art. 3.

Art. 7

Documentazione sanitaria degli animali

L'immissione del bestiame bovino, equino ed ovino al pascolo è subordinato alla presentazione di certificato sanitario rilasciato dalle ASUR/AUSL competenti per territorio. Per i bovini detto certificato deve riportare l'elenco del bestiame con i relativi numeri di riconoscimento come previsto dal DPR 317/96 e ss.mm.ii, e comunque secondo le norme in vigore in materia.

Il certificato sanitario e la copia del registro di stalla dovranno essere consegnati all'Ente Gestore prima dell'immissione al pascolo, unitamente alla seguente documentazione di base, oltre quella obbligatoria per legge in materia di certificazione sanitaria anche in relazione alle norme specifiche regionali per il territorio di rispettiva competenza:

- 1) Per gli equini:
 - a) Passaporto valido.

- 2) Per gli ovini:
 - a) Certificazione attestante la provenienza da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.
 - b) Identificazione singola dell'animale ai sensi della normativa vigente.

- 3) Per i bovini:
 - a) certificazione attestante la provenienza da allevamento ufficialmente indenne da TBC, brucellosi e leucosi bovina enzootica.

Art. 8

Autorizzazioni

DOMANDA

L'esercizio del pascolo sulle aree destinate a pascolo viene consentito mediante l'autorizzazione conforme al modello appositamente predisposto, previa domanda sottoscritta dai richiedenti.

Le domande di autorizzazione al pascolo dovranno essere presentate, da parte dei soggetti rientranti all'interno delle categorie indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) e b), sugli appositi moduli da richiedere all'Ente parco – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - e consegnate all'Ente Gestore, entro 60 giorni dall'inizio dei termini di durata dell'esercizio del pascolo.

Nella stessa domanda devono essere indicati oltre alle generalità e alla residenza del richiedente, i nominativi delle persone che potranno accedere all'area interessata per l'esercizio delle attività del pascolo, e la dichiarazione circa la conoscenza che tutti i soggetti indicati nella domanda, dovranno sottoscrivere una liberatoria, compilata sul modello predisposto dall'Ente parco, per l'accettazione delle condizioni di ingresso al Poligono (come stabilito in Convenzione tra Ente Parco e Ministero della Difesa – CME Marche, citata all'art. 1).

Dovrà anche essere indicato il numero complessivo di CAPI posseduti, ai fini di quanto richiesto all'art. 4.

Dovranno essere altresì indicati i mezzi di trasporto che verranno adoperati per l'accesso alle aree, con relativi numeri di targa, per un massimo di tre mezzi per ogni soggetto richiedente autorizzato all'ingresso, così come indicato all'art. 11, punto 10.

Lo schema di domanda, rilasciata dall'Ente parco e lo schema di liberatoria sono allegati in calce al presente regolamento.

ISTRUTTORIA PRELIMINARE

Entro 60 gg. dalla scadenza della presentazione delle domande, l'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare e in applicazione dei criteri indicati all'art. 4, redige un'istruttoria preliminare.

A conclusione dell'istruttoria, tutti i soggetti ammessi al pascolo saranno avvisati con comunicazione scritta dell'Ente Parco, nella quale sarà indicato un termine perentorio per l'obbligo a presentare, sempre all'Ente Parco, la documentazione comprovante i requisiti dichiarati in prima istanza e l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al successivo art. 10.

AUTORIZZAZIONE

L'Ente Parco emetterà il provvedimento autorizzativo, previo completamento della documentazione indicata al successivo art. 9.

In nessun caso si farà luogo alla sostituzione del bestiame autorizzato con altri capi di bestiame.

Lo schema di autorizzazione rilasciata dall'Ente parco è allegato in calce al presente regolamento.

Art. 9
Documentazione per l'autorizzazione

In seguito alla conclusione della fase di istruttoria preliminare, per l'emissione del provvedimento autorizzativo conclusivo, i soggetti ammessi dovranno consegnare, entro il termine indicato nella comunicazione dell'Ente Parco, un fascicolo contenente:

1. Liberatoria/e, compilata/e e sottoscritta/e da parte di tutte le persone autorizzate al pascolo, sul modello predisposto dall'Ente parco, per l'accettazione delle condizioni di ingresso al Poligono, come stabilito in Convenzione tra Ente Parco e Ministero della Difesa – CME Marche, citata all'art. 1;
2. Copia del registro di stalla per l'individuazione dei capi da immettere al pascolo di cui all'art. 7;
3. Un certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive inserite nei piani di profilassi di Stato e secondo le norme sanitarie regionali di riferimento territoriale, come da art. 7 del presente regolamento;
4. Ricevuta bancaria di pagamento della tariffa indicata al successivo art. 10.

Art. 10
Tariffa

La tariffa per il godimento del pascolo determinata per ogni CAPO immesso, è approvata e adeguata annualmente dal Consiglio Direttivo del Parco d'intesa con l'Ente Gestore della Riserva Naturale del Sasso di Simone, previa audizione della Commissione consultiva pascoli.

L'introito della tariffa sarà utilizzata per:

- la copertura dei costi per le concessioni demaniali relativi alla regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana;
- effettuare i normali lavori/forniture per la manutenzione, ad esempio delle chiudende esistenti, della viabilità esistente connessa all'attività di pascolo, delle pozze e abbeveratoi, delle superfici pascolive e quant'altro relativo all'attività del pascolo all'interno del Demanio militare.
Tali lavori e/o relative forniture, dovranno in ogni caso essere conformi a quanto indicato nel Piano di Gestione e in applicazione ad una corretta ricaduta dei fondi in relazione alla ripartizione territoriale tra l'area compresa nel Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello e l'area compresa nella Riserva del Sasso di Simone.
Tale quota potrà, inoltre, essere utilizzata anche per eventuali necessità relative a spese tecniche, verifiche, controlli, monitoraggi e opere di miglioramento dei pascoli.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, presso la Tesoreria dell'Ente Parco, entro i termini prescritti.

Tutte le opere, anche quelle di manutenzione, sono comunque preventivamente da concordare con la Commissione consultiva di cui all'art. 5.

L'Ente Parco, quindi, per mezzo degli Uffici competenti, provvederà alla gestione delle pratiche ed al coordinamento dei lavori/forniture individuati dall'Ente stesso e, secondo quanto concordato dalla Commissione consultiva del precedente art. 5, provvederà ad affidare i lavori e le forniture ai sensi delle norme in materia di appalti pubblici.

Il rendiconto delle spese effettuate a consuntivo, dovrà essere notificato al Ministero della Difesa secondo quanto stabilito all'art. 5bis del Contratto di Concessione in corso richiamato all'art. 1, punto terzo.

Art. 11 Modalità di pascolamento ed obblighi

L'esercizio del pascolo sull'area del poligono va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ente parco;
2. Vigilanza degli animali da parte del proprietario o degli ulteriori soggetti autorizzati al pascolo come indicati nella autorizzazione stessa;
3. La realizzazione di nuove chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
4. Il bestiame autorizzato al pascolo dovrà essere sempre identificabile e corrispondente ai dati indicati nel fascicolo depositato presso l'apposito ufficio dell'Ente Parco indicato all'art. 9;
5. Gli allevatori non potranno esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avessero a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri che gli animali abbiano contratto le malattie nel terreno del Poligono adibito a pascolo.
6. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
7. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo del pascolo, una attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
8. Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
9. Obbligo di rispettare il corretto utilizzo delle sbarre presenti agli accessi del poligono e della tenuta delle eventuali chiavi delle sbarre, con divieto di darle ad altri e di farne copia;
10. Obbligo di accesso al Poligono, per l'esercizio delle attività inerenti il pascolo, con un numero massimo di tre mezzi per ogni soggetto richiedente, previa autorizzazione da parte dell'Ente Parco, e obbligo di mantenersi con gli stessi mezzi sulla viabilità esistente;
11. Rispetto assoluto di accesso all'area del Poligono solo nelle giornate in cui non sono previste attività addestrative militari;
12. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi imposte dalle competenti autorità, anche durante il periodo di pascolo se dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
13. Il rilascio dell'autorizzazione al pascolo non implica alcun obbligo dell'Ente Parco a risarcire eventuali danno arrecati dagli animali autorizzati al pascolo;
14. Gli autorizzati al pascolo altresì si impegnano a rispettare le norme di B.C.A.A. (buone condizioni agronomiche e ambientali) e benessere animale formulati

congiuntamente dall'Unione Europea e dagli Organi dello Stato deputati, come pure di rispettare le prescrizioni di polizia forestale in materia e le norme dei regolamenti di polizia rurale vigenti emanati dagli Enti Locali rientranti nel territorio del Poligono Militare;

15. Gli autorizzati al pascolo sono altresì obbligati a sottoscrivere una dichiarazione circa il comportamento da tenere nell'area del Poligono e una liberatoria nei confronti degli Enti sottoscrittori della Convenzione tra Enti gestori delle Aree Protette e Ministero della Difesa del 18.05.2012 richiamata all'art. 1;
16. L'Ente Parco declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Art. 12

Divieti

E' fatto assoluto divieto di:

1. Cedere ad altri l'autorizzazione al pascolo;
2. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi dal fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
3. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
4. Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
5. Pascolare nelle zone vincolate e/o interdette dal Ministero della Difesa;
6. Introdurre nelle aree del Poligono, un numero di animali superiore a quello autorizzato e/o sostituire gli animali autorizzati con altri non autorizzati;
7. Allevare animali alloctoni o non idonei al pascolo;
8. Realizzare opere di ostacolo allo scorrimento delle acque, comprese le recinzioni;
9. Installare manufatti di qualsiasi genere e che possano alterare lo stato dei luoghi;
10. Esercitare il pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novellato o in quelle deperenti o percorsi da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente.

Art.13

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., le violazioni di cui agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento, sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 25,82 a euro 1.032,91 di cui all'articolo 30, comma 2, della Legge 6-12-1991 n. 394. Sono altresì applicabili le sanzioni penali derivanti dalla violazione di altre Leggi.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dall'Ente Parco nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. Limitatamente alla violazione del punto n. 1 dell'art. 11, oltre alla sanzione amministrativa prevista al comma n. 1 del presente articolo, al contravventore sarà interdetta l'attività di pascolo per un periodo di due anni.

Art.14 Controlli

Il Comitato degli Allevatori si fa carico di garantire il rispetto delle regole, anche attraverso funzioni di vigilanza e segnalazione di eventuali scorrettezze e comportamenti in violazione del presente regolamento.

Al controllo, anche del numero dei capi immessi al pascolo e circa il rispetto delle presenti norme, sono demandati le Guardie Parco, gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie venatorie provinciali, le Guardie giurate in possesso di autorizzazione Prefettizia, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria ed eventuali altri addetti da parte dell'Ufficio preposto.

Art. 15 Esonero di responsabilità

L'amministrazione della Difesa e gli Enti gestori del pascolo (Ente Parco e Provincia di Arezzo) sono esonerati da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone, animali e/o cose che gli allevatori dovessero subire durante, in occasione od a seguito delle esercitazioni militari, in qualsiasi epoca svolte e comunque derivanti dall'ingresso del Poligono per l'esercizio del pascolo.

Gli allevatori si impegnano, ogni qualvolta necessario e senza contropartita, a sgomberare l'area del poligono dal proprio personale, mezzi ed animali, nei limiti di tempo e di spazio indicati nei decreti di sgombero emanati dal Comandante Territoriale, ai sensi e con modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 16 Durata del Regolamento

Tale regolamento viene emanato in attuazione del Piano di Gestione del complesso agroforestale del Sasso di Simone appartenente al Demanio Militare, giusto contratto di concessione in corso tra il Ministero della Difesa, l'Ente Parco del Sasso Simone e Simoncello e la Provincia di Arezzo per l'utilizzo del patrimonio agricolo forestale demaniale dell'area del Poligono Militare di Carpegna, sottoscritto in data 18 settembre 2014, rep. N. 324 del CME Marche di Ancona, ed approvato con provvedimento della Comunità del Parco – giusta Deliberazione n. 16 del 27.06.2014.

Alla scadenza del contratto di concessione in corso suddetto anche il presente regolamento si intenderà decaduto, salvo rinnovo.

Art. 17 Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente, e alle norme di polizia forestale contenute nel

regolamento regionale in vigore e a tutte le leggi dello Stato e della Regione Marche, Emilia Romagna e Toscana in materia forestale e sanitaria veterinaria.

Art. 18
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione.
In prima applicazione potranno essere derogati i termini temporali relativi alle modalità applicative del presente regolamento.

Art. 19
Allegati

Al presente regolamento vengono allegati i seguenti documenti:

1. schema di domanda "richiesta autorizzazione all'esercizio del pascolo" in forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
2. schema di "autorizzazione all'esercizio del pascolo";
3. schema di "liberatoria", richiesta ai sensi dell'art. 4 della Convenzione tra Ente Parco, Provincia di Arezzo e Ministero della Difesa del 18.05.2012.

All'Ente Parco Naturale
del Sasso Simone e Simoncello
SETTORE TECNICO
Via Rio Maggio, snc
61021 – CARPEGNA (PU)

OGGETTO: Richiesta AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL PASCOLO NEL POLIGONO MILITARE DI CARPEGNA PER L'ANNO _____

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

residente nel Comune di _____

Via _____ n° _____ cap _____

C.F. _____; tel/cell. _____

Fax. _____ e.mail _____

(nel caso sia anche imprenditore agricolo titolare di azienda agricola e/o zootecnica compilare anche i seguenti campi)

legale rappresentante/titolare/contitolare dell'azienda agricola/società di cui all'art. 2135 C.C.

denominata _____

ubicata nel Comune di _____

via _____ n° _____ cap _____

C.F. _____; P.I. _____

tel/cell. _____ Fax. _____

e-mail _____

CHIEDE

l'autorizzazione all'esercizio del pascolo nel Poligono Militare di Carpegna, per i seguenti capi di bestiame in proprio possesso, tradotti in un totale di UBA complessivo, come indicato nella tabella seguente:

	BOVINO ADULTO oltre 2 anni di età		VITELLO giovane da 6 a 24 mesi		VITELLO giovane fino a 6 mesi		OVINO		EQUINO	
	n° capi	rapporto UBA 1	n° capi	rapporto UBA 0	n° capi	rapporto UBA 0	n° capi	rapporto UBA 0.15	n° capi	rapporto UBA 1
tot.										
totale capi complessivi richiesti		CAPI n° _____		indice UBA = Unità Bovino Adulto						
totale UBA complessivo richiesto		UBA n° _____								

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, consapevole che le false dichiarazioni sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

(BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI AL PROPRIO CASO)

- Di essere imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 C.C.;
- Di essere proprietario e/o conduttore di azienda ad indirizzo zootecnico di cui all'art. 2135 C.C.;
- Di essere proprietario di animali tra le specie dei bovini, ovini ed equini.
- Di non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.
- Di possedere il seguente numero complessivo di CAPI iscritti nel registro di stalla indicati nella tabella seguente:

	BOVINO ADULTO oltre 2 anni di età		VITELLO giovane da 6 a 24 mesi		VITELLO giovane fino a 6 mesi		OVINO		EQUINO	
	n° capi	rapporto UBA 1	n° capi	rapporto UBA 0	n° capi	rapporto UBA 0	n° capi	rapporto UBA 0.15	n° capi	rapporto UBA 1
tot.										
totale capi complessivi presenti nel registro di stalla		CAPI n° _____		indice UBA = Unità Bovino Adulto						

- Di essere residente nel Comune di _____ Prov. (____).
- Di avere l'azienda agricola e/o zootecnica nel Comune di _____
_____ Prov. (____).
- Di aver usufruito del godimento del pascolo del Poligono in uno o più anni precedenti all'anno corrente.
- Di aver preso visione del Regolamento per l'esercizio delle attività di pascolo nel poligono militare di Carpegna dell'Ente Parco e di accettarlo in tutte le sue parti;

CHIEDE INOLTRE,

che per l'esercizio del pascolo del bestiame succitato siano autorizzati ad accedere nel pascolo del Poligono Militare di Carpegna anche i seguenti soggetti:

cognome	nome	luogo di nascita	data di nascita

che per l'accesso al suddetto pascolo possa utilizzare anche i seguenti veicoli (numero massimo di veicoli consentiti: n°3 come da regolamento):

nome e cognome del titolare del mezzo	tipo del veicolo (trattore, autoveicolo, fuoristrada, moto, etc.)	marca/modello	targa

IN CASO DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ENTE PARCO, SI IMPEGNA A PRODURRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. Liberatoria/e, compilata/e e sottoscritta/e da parte di tutti i soggetti autorizzati all'immissione al pascolo, sul modello predisposto dall'Ente parco, per l'accettazione delle condizioni di ingresso al Poligono;
2. Copia del registro di stalla per l'individuazione dei capi autorizzati all'immissione;
3. Un certificato sanitario veterinario rilasciato dalle ASUR competenti per territorio;

4. Ricevuta di pagamento della tariffa indicata all'art. 10 del Regolamento.

ED ALLEGA ALLA PRESENTE

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Li, _____

In fede

totale capi complessivi richiesti	CAPI n° _____	indice UBA = Unità Bovino Adulto
totale UBA complessivo richiesto	UBA n° _____	

Ai fini dell'organizzazione delle attività di pascolo prevista dal Regolamento e in relazione al piano di Gestione, si indica una superficie territoriale per gli UBA autorizzati pari a c.ca ha _____.

Si fa presente che oltre alla S.V., per l'esercizio delle attività di pascolo del bestiame, sono autorizzati ad accedere nel suddetto territorio, anche i seguenti soggetti:

cognome	nome	luogo di nascita	data di nascita

Per l'accesso potranno essere utilizzati i seguenti veicoli:

nome e cognome del titolare del mezzo	tipo del veicolo (trattore, autoveicolo, fuoristrada, moto, etc.)	marca/modello	targa

Non è consentito l'accesso alle persone, animali e veicoli diversi da quelli sopra indicati: ogni abuso sarà sanzionato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Ogni capo di bestiame immesso nel pascolo deve possedere il numero di riconoscimento ben visibile a distanza, affiancato al numero proprio dell'animale.

Si richiama infine la necessità della puntuale osservanza, da parte della S.V. e degli altri soggetti autorizzati ad accedere nei territori del pascolo della normativa contenuta nell'apposito regolamento, approvato dalla Comunità del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello.

Si precisa che la presente autorizzazione è valida dal al, oltre tale data non sarà consentito accedere al pascolo, fino a nuova autorizzazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore

Per accettazione

OGGETTO: NORME COMPORTAMENTALI PER L'ACCESSO ALL'INTERNO DEL POLIGONO MILITARE DI CARPEGNA

Il sottoscritto _____
nato a _____ Prov. (_____), il _____
residente a _____ Prov. (_____), CAP _____
in Via _____ n° _____
tel./cell. _____ e-mail (facoltativo) _____
documento di riconoscimento tipo e numero _____
rilasciato il _____ da _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445:

che all'interno del poligono militare di Carpegna terrà il seguente comportamento:

- ACCEDERÀ ALL'AREA DEL POLIGONO SOLO NELLE GIORNATE IN CUI NON SONO PREVISTE ATTIVITÀ ADDESTRATIVE MILITARI.
- NON ACCEDERÀ COMUNQUE ALLA BASE LOGISTICA ED ALLE INSTALLAZIONI MILITARI.
- NON UTILizzerà MEZZI MOTORIZZATI AL DI FUORI DI QUELLI PER CUI È STATO AUTORIZZATO PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL PASCOLO, MANTENENDOSI NEI PERCORSI SEGNALATI, COSÌ COME RIPORTATI NELLA CARTOGRAFIA ALLEGATA.


DICHIARA ALTRESÌ

DI ESONERARE L'ENTE PARCO, LA PROVINCIA DI AREZZO E IL MINISTERO DELLA DIFESA DA OGNI TIPO DI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INFORTUNI O DANNI, ANCHE A COSE, DIRETTI O INDIRETTI, DOVESSE SUBIRE DALL'ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE.

Data _____






Firma

ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ



Allegato cartografico
Carta delle Aree di Rispetto
ex art.5, c. 1°, 6ª linea del Disciplinare d'Uso del 23.03.2005
con percorsi segnalati e aree attrezzate
 Scala 1:25.000 - Base: CTR derivata 1:50.000 anno 2010

Legenda

- R Aree attrezzate
-  Area esclusa da attività addestrativa
-  Confini del Poligono di Tiro Permanente di Carpegna
-  Percorsi escursionistici segnalati
-  Confini Riserva Naturale del Sasso di Simone
-  Confini Parco Sasso di Simone e Simoncello